DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA

Art. 2

Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria

In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento».

Versione in vigore dal 16 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
Estremi	Legge 27 luglio 2005, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-per-la-disciplina-dell-ordinamento-della-carriera/art-2-natura-del-rapporto-di-impiego-del-personale-della-carriera

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it